

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/101/CEE DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1992

che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 77/91/CEE ⁽⁴⁾, al fine di salvaguardare per intero il capitale sottoscritto e di garantire la parità di trattamento degli azionisti, limita la possibilità per una società per azioni di acquisire azioni proprie;

considerando che le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie si applicano non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società;

considerando che, per evitare che una società per azioni si serva di un'altra società, in cui dispone della maggioranza dei voti o può esercitare un'influenza dominante, per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno estendere il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società anche alle acquisizioni più importanti e più frequenti di azioni effettuate dall'altra società suddetta;

che occorre estendere lo stesso regime alla sottoscrizione di azioni della società per azioni;

considerando che per evitare elusioni della direttiva 77/91/CEE occorre prendere in considerazione le società che rientrano nella direttiva 68/151/CEE ⁽⁵⁾, nonché quelle che sono soggette al diritto di un paese terzo e hanno una forma giuridica paragonabile;

considerando che, quando fra la società per azioni e l'altra società, di cui al terzo considerando, vi è soltanto una relazione indiretta, sembra giustificato rendere meno rigorose le disposizioni che si applicano allorché tale relazione è diretta, prevedendo la sospensione dal voto come misura minima per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

considerando che, quando uno Stato membro prevede un sistema di sanzioni equivalenti a quelle previste nella direttiva 77/91/CEE, nonché la sospensione dal voto, si può ritenere che siffatta legislazione risponda già agli obiettivi della presente direttiva;

considerando che è inoltre giustificato prevedere deroghe per i casi in cui il carattere specifico di un'attività professionale esclude qualsiasi pericolo per gli obiettivi della presente direttiva;

considerando che occorre prevedere un adeguato periodo di adattamento, per evitare perturbazioni del mercato finanziario di uno Stato membro derivanti dalla sua struttura economica, da un lato, e ripercussioni troppo repentine al livello della regolamentazione dell'autocontrollo, dall'altro,

⁽¹⁾ GU n. C 8 del 12. 1. 1991, pag. 5 e
GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 103 e decisione del 28 ottobre 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

⁽⁵⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Dopo l'articolo 24 della direttiva 77/91/CEE è inserito il seguente articolo :

« Articolo 24 bis

1. a) La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa ;

b) La lettera a) si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un paese terzo ed ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.

2. Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo paragrafo, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.

3. In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono :

a) definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società ; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione deve comunque prevedere che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni :

— ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società,

oppure

— è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati al primo e al secondo trattino ;

b) definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante ;

c) precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga del voto.

4. a) Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.

b) Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare il paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata dall'altra società nella sua qualità di operatore professionale su titoli e nell'ambito di tale attività, purché essa sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o sia autorizzata o controllata da un'autorità di uno Stato membro competente per la vigilanza degli operatori professionali su titoli che, ai sensi della presente direttiva, possono includere gli enti creditizi.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 qualora la detenzione di azioni della società per azioni da parte dell'altra società derivi da un'acquisizione effettuata prima che fra le due società in questione si istituisca una relazione corrispondente ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

Tuttavia, i diritti di voto connessi con queste azioni sono sospesi e le azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 e l'articolo 21 in caso di acquisizione di azioni di una società per azioni da parte dell'altra società, purché essi prevedano :

a) la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società e

b) l'obbligo per i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società per azioni di riacquistare dall'altra società le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 e all'articolo 21 al prezzo al quale sono state acquistate da quest'altra società ; questa sanzione non è applicabile nel solo caso in cui detti membri provino che la società per azioni è totalmente estranea alla sottoscrizione o all'acquisizione di dette azioni. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare l'articolo 24 bis della direttiva 77/91/CEE alle acquisizioni di azioni effettuate anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Tuttavia, i diritti di voto connessi con queste azioni sono sospesi e dette azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

2. Il Regno del Belgio, per evitare perturbazioni del mercato finanziario, può posticipare al 1° gennaio 1998 la sospensione di detti diritti di voto, purché essi:

- siano connessi con azioni acquisite prima della notifica della presente direttiva e
- non superino, per l'insieme delle società aventi con la società per azioni una relazione conforme ai criteri di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1 della direttiva 77/91/CEE, il 10 % dei diritti di voto della società per azioni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano anteriormente al 1° gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari

ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri fissano la data di entrata in vigore di dette disposizioni al più tardi al 1° gennaio 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Le disposizioni adottate dagli Stati membri fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT